

CMLXVI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

| | PAG. |
|--|--------------|
| Disegno di legge (Trasmissione dal Senato) | 40249 |
| Disegni di legge (Discussione): | |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949. (2687). | 40254 |
| PRESIDENTE | 40254 |
| MORO ALDO | 40254 |
| TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 40254 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951. (2741) | 40255 |
| PRESIDENTE | 40255 |
| CHIOSTERGI | 40255 |
| DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 40255 |
| Disegno di legge (Discussione): | |
| Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo. (2707) | 40256 |
| PRESIDENTE | 40256 |
| TURCHI | 40256 |
| LUZZATTO | 40257, 40269 |
| TOZZI CONDIVI | 40261 |
| RUSSO <i>Relatore</i> | 40262 |
| LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 40264, 40268 |
| Proposte di legge: | |
| (Annunzio) | 40249 |
| (Ritiro) | 40250 |

| | PAG. |
|--|----------------|
| Proposte di legge (Svolgimento): | |
| PRESIDENTE | 40250 |
| FERRANDI | 40250 |
| MONTICELLI | 40251 |
| ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 40252 40253 |
| Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) | |
| | 40250 |

La seduta comincia alle 11,30.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato da quella VI Commissione permanente:

«Statizzazione delle scuole elementari per ciechi» (2281-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione permanente che già lo ha avuto in esame.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Bettiol Giuseppe, Leone Giovanni, Mazza e Liguori:

«Inclusione dell'insegnamento delle istituzioni del diritto penale tra gli insegnamenti

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

complementari della facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche » (2848);

dai deputati Colitto, Tesauero e Salerno:

« Provvidenze a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace » (2849).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento, a norma dell'articolo 133 del regolamento.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sabatini, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare la proposta di legge:

« Proroga, della legge 17 ottobre 1950, n. 450: Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (2398).

La proposta sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di proposte di legge.

Le prime due sono di iniziativa dei deputati Ferrandi, Facchin, Ebner e Amadei:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2192);

« Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'articolo 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2193).

L'onorevole Ferrandi ha facoltà di svolgere queste due proposte di legge congiuntamente, trattandosi di argomenti connessi.

FERRANDI. La Camera ricorda che con la legge 24 dicembre 1949, n. 983 venne soppresso il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C) che era stato istituito con il decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935; gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie si vedevano aperta la possibilità del passaggio al gruppo B, previo accertamento di determinati requisiti e un giudizio di idoneità demandato ad una apposita commissione.

La riforma contenuta nella legge del dicembre 1949 rispondeva ad una necessità di giustizia unanimamente riconosciuta, così come rispondono ad una necessità di giustizia le due proposte di legge che io sto svolgendo e che sono anche state sottoscritte da colleghi appartenenti a vari gruppi di questa Assemblea. Ciò sta appunto a dimostrare che le aggiunte che noi proponiamo, e che speriamo vengano prese in considerazione, rispondono veramente ad un sentimento di equità e di giustizia condiviso da tutti i gruppi politici di questa Assemblea. La legge del dicembre 1949 ha, in sostanza, preso atto di una situazione di fatto.

Il legislatore del 1926 aveva creato il gruppo C, destinando ad esso degli ausiliari degli uffici giudiziari, ai quali di norma avrebbe dovuto affidarsi l'espletamento di funzioni d'ordine (tenuta dei registri, copiatura di atti, ecc.). Invece, in pratica era avvenuto che, per aver dei cancellieri a buon mercato, mentre si migliorava in quel tempo la situazione dei funzionari appartenenti al gruppo B, gli aiutanti di cancelleria vennero tutti investiti di regola delle funzioni di cancelliere. Ciò che, secondo la legge del 1926, avrebbe invece dovuto avvenire soltanto in via di rara eccezione. Dopo 20 anni di servizio prestato con lodevole risultato dalla categoria degli aiutanti di cancelleria, fu necessario farli diventare di nome, per ogni trattamento economico, cancellieri di gruppo B. Il che la legge del 1949 ha provveduto a fare.

Che cosa si propone con queste due proposte di legge che vengono sottoposte al vostro esame?

Con la proposta di legge n. 2192, la quale intende prorogare il termine previsto all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

giudiziarie, si vuole venire incontro alla situazione di un gruppo di reduci, che sono stati immessi nel gruppo C nelle more della discussione della legge del 1949. All'articolo 2 di quella legge veniva stabilito che gli aiutanti di cancelleria in possesso dei titoli di studio abilitandi all'ingresso nel gruppo B, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, avrebbero potuto fare domanda di passaggio al gruppo B, affidandosi al giudizio di una commissione, chiamata appunto a dichiarare o a negare l'idoneità del richiedente, caso per caso, come previsto dall'articolo 3 della legge stessa.

L'articolo 6 della legge del dicembre 1949 prendeva in considerazione, invece, quegli aiutanti di cancelleria, che non erano in possesso dei titoli di studio validi per abilitarli all'ingresso nel gruppo B e concedeva a costoro di domandare l'ingresso nel gruppo B dopo 5 anni dall'entrata in vigore della legge del dicembre 1949, e dopo il compimento di 10 anni di servizio.

È avvenuto che intorno al novembre-dicembre 1949 furono assunti, come dianzi dicevo, 81 aiutanti di cancelleria e di segreteria giudiziaria, a seguito di concorso per titoli e per esami, concorso bandito con decreto ministeriale 14 aprile 1947 e riservato ai reduci. Ora, in questo gruppetto di aiutanti di cancelleria, costituito da persone sicuramente benemerite, le quali, appunto per le loro benemerite verso la patria hanno avuto la possibilità di accedere al concorso, alcuni non possiedono i titoli per l'ingresso nel gruppo B. Costoro non potrebbero mai fare domanda, perché il quinquennio dall'entrata in vigore della legge del dicembre 1949, n. 983, si maturerebbe prima che essi avessero compiuto i 10 anni di servizio; cosicché per loro verrebbe confiscato il diritto a richiedere il passaggio al gruppo B. Per questo si suggerisce con l'articolo 1 della proposta di legge in svolgimento che il termine utile alla presentazione delle domande sia prorogato per altri cinque anni.

La proposta di legge viene svolta in Assemblea perché si è giudicato che essa comporti un onere finanziario. Effettivamente, questa proposta n. 2192 comporta un certo onere finanziario, perché all'epoca dell'approvazione della legge 24 dicembre 1949, n. 983, non si tenne conto dell'esistenza degli 81 nuovi assunti a seguito del concorso sopra ricordato.

Noi indichiamo la copertura di questa spesa richiamandoci agli stanziamenti normali del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Ci pare, con questo, di soddisfare alle

esigenze di cui all'articolo 81 della Costituzione e di cui all'articolo 133 del nostro regolamento, perché non si tratta di somme da spendere *pro praeterito*, ma si tratta di maggiori stipendi da erogare soltanto per il futuro.

D'altra parte, l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, già stabiliva che tutti gli oneri maggiori derivanti dalla sua approvazione gravassero sul capitolo 29 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, capitolo relativo agli stipendi ed altri assegni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge n. 2193, osservo che qui veramente non vi è alcun onere finanziario, e per tale motivo la proposta non indica coperture. La proposta di legge non si richiama nemmeno agli stanziamenti ordinari del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, perché qui si tratta di una riforma di natura procedurale, la quale aprirebbe la strada a persone che già erano nel gruppo C, e quindi erano candidate all'ingresso nel gruppo B all'epoca dell'approvazione della legge del dicembre 1949.

Infatti, di che cosa si tratta? La legge del dicembre 1949 stabiliva — come ho detto — la creazione di una commissione per il giudizio di idoneità degli aiutanti di cancelleria.

Ora, nella prassi della commissione per il giudizio di idoneità, istituita ai sensi dell'articolo 3, che cosa si è verificato? Che sono stati dichiarati non idonei tutti gli aiutanti di cancelleria che avessero comunque riportato una punizione di carattere disciplinare (un'ammenda, un rimprovero, una qualsiasi annotazione nel fascicolo personale).

Questo è ingiusto, perché vi è una legge generale la quale prevede quali sono le mancanze che possano ostacolare il corso della carriera. Ora, il dichiarare la non idoneità per il passaggio dal gruppo C al gruppo B per quelle mancanze, le quali, se gli interessati avessero appartenuto al gruppo B, non avrebbero impedito la loro promozione, è, a parer mio, ingiusto, iniquo o quanto meno eccessivo.

Ed è per questo che si propone che, nel termine di cinque anni previsto dall'articolo 6 della legge del 24 dicembre 1949 sia consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie già dichiarati non idonei di ripetere l'istanza per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie di gruppo B e si specifica che le mancanze e le sanzioni disciplinari che non incisero sul

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

diritto a conseguire promozioni nel ruolo di appartenenza non debbano essere determinanti ai fini del richiesto giudizio di idoneità per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Concludo ripetendo che a parere dei proponenti qui non ci troviamo di fronte ad una proposta la quale imponga nuovi oneri finanziari.

La legge del dicembre 1949 ammetteva in astratto che tutti gli aiutanti di cancelleria potessero passare nel gruppo B. Costoro appartenevano già allora agli aiutanti di cancelleria. Comunque, se si ritenesse di essere di fronte ad una proposta che porta alla possibilità di nuovi oneri finanziari, valga anche qui l'articolo 11 della legge madre, che rimanda al capitolo 29 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. La terza proposta di legge all'ordine del giorno è di iniziativa del deputato Monticelli:

« Riordinamento dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie » (2709).

L'onorevole Monticelli ha facoltà di svolgerla.

MONTICELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare tende al riordinamento dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Come è noto, il numero dei cancellieri e segretari giudiziari si aggirava nel 1865 (poiché a quell'anno risale la legge che regola l'ordinamento giudiziario) intorno a 7 mila unità. Questo numero è rimasto assolutamente invariato ed immutato, per quanto le attribuzioni conferite alla magistratura da leggi speciali siano continuamente aumentate. Ricorderò la legge per la risoluzione delle controversie sulle affittanze agrarie, per le controversie sugli affitti dei fondi rustici, quella sulle locazioni degli immobili urbani, e quella sulle assegnazioni delle terre incolte. Altre e nuove attribuzioni dovranno poi essere date alla magistratura con l'attuazione dell'articolo 102 della Costituzione.

Qual'è la conseguenza di questa situazione? La conseguenza è che si sono istituite presso i tribunali ordinari delle sezioni specializzate, nelle quali se è indispensabile, e quanto mai preziosa, l'opera dei magistrati, è del pari preziosa e necessaria l'opera dei cancellieri e dei segretari giudiziari, che del magistrato sono i più validi collaboratori.

Mi permetto anche di ricordare la istituzione del nuovo giudizio di appello per la corte di assise e la riforma tributaria.

Tutto questo dà la dimostrazione concreta e precisa che vi è stato un riordinamento su vasta scala, senza però che vi sia stato un conseguente riordinamento e ampliamento dei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Per far fronte a questa situazione il Governo ha provveduto alla emanazione di provvedimenti per distinguere i magistrati secondo le funzioni, ed ha provveduto, con lodevoli disposizioni, anche a dare un nuovo ordinamento agli ufficiali giudiziari. Si sarebbe quindi collateralmente reso necessario un provvedimento che risolvesse in modo definitivo ed integrale anche il problema qualitativo e quantitativo dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Pare che ragioni di bilancio impediscano l'adozione di questo provvedimento a carattere definitivo. Vedo che il ministro guardasigilli non è del mio parere, ed io prendo atto con soddisfazione che non sono ragioni finanziarie quelle che hanno ostacolato...

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Sono solo ragioni di bilancio. Perché degli ufficiali giudiziari non abbiamo riordinato i ruoli, abbiamo riordinato i servizi, che sono una cosa diversa dai ruoli.

MONTICELLI. Ma poiché il provvedimento che riordina i ruoli dei cancellieri e dei segretari giudiziari o i servizi non è venuto, io mi sono permesso di presentare una proposta di legge che utilizzi razionalmente il personale già esistente. E le ragioni che mi hanno determinato alla presentazione di questa proposta di legge possono essere così sintetizzate: anzitutto ragioni di carattere qualitativo, che del resto il legislatore del 1865 riconobbe quando stabilì che tutti i capi delle cancellerie e delle segreterie dovevano essere laureati.

Secondo, la constatazione dello scadimento di tutte queste garanzie qualitative, che preoccupa veramente e che è aggravata dal fatto che molti funzionari forniti di laurea, non appena possono, abbandonano la carriera e si dirigono verso impieghi più redditizi e di maggior soddisfazione.

Terzo, la considerazione della necessità di ripristinare una carriera d'ordine per tutti quei compiti manuali e d'ordine che assorbono troppo oggi l'attività dei cancellieri e non giovano certamente a tenere alto il loro morale. Intendo alludere all'utilizzazione degli amanuensi di cancelleria che, in possesso di determinati requisiti, potrebbero vedere

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

coronata la loro aspirazione di essere inseriti nei ruoli organici, sia pure soltanto di gruppo C.

Sussiste l'opportunità di sdoppiare la carriera dei funzionari in due distinti gruppi, l'uno per le funzioni amministrative e direttive, l'altro per tutto quello che riguarda le ordinarie attribuzioni di assistenza, di documentazione e di certificazione. Questa necessità fu avvertita anche dal ministro guardasigilli del tempo, quando, con decreto del 1° aprile 1948, nominò un'apposita commissione per studiare questo interessante problema, commissione composta di due magistrati e di tre cancellieri. La commissione presentò, dopo circa un anno, il suo elaborato e concluse con la proposta di legge che riguardava le modificazioni alle attribuzioni dei funzionari di cancelleria e di segreteria giudiziaria, accludendo alla relazione il testo del disegno di legge occorrente per il riordinamento dei ruoli.

La mia proposta di legge, nelle linee generali, si è attenuta a queste conclusioni ministeriali, tanto vero che è modellata sui criteri fondamentali cui si informa il progetto della commissione ministeriale.

Ho poi tenuto conto delle provvidenze che sono state già adottate in materia di ordinamento di altre categorie di personale giudiziario. Infine — e questo è un argomento di una certa importanza — la mia proposta di legge non importa alcun onere finanziario per lo Stato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non è vero! Come può dirlo, se propone mutamenti di grado?

MONTICELLI. Onorevole guardasigilli, se mi consente, le dimostrerò che non vi è alcun aggravio per il bilancio dello Stato, perché il numero dei funzionari rimane invariato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma cambia il grado!

MONTICELLI. Lo spostamento del grado comporta anzi, onorevole ministro, una riduzione di spesa perché la maggior spesa per il grado superiore è compensata, dalla conseguente economia per il ripristino del gruppo C mediante la riduzione di egual numero di posti in gruppo B, così come risulta dal prospetto che ho allegato alla proposta di legge, e che spero il ministro vorrà leggere insieme col testo del proposto provvedimento.

Onorevoli colleghi, il problema, che mi sono permesso di esporvi, si inserisce nel grande quadro e nel grande problema della

giustizia. Se la giustizia è fondamento di umana convivenza, è chiaro che i collaboratori della giustizia, anche i più umili, che talvolta sono i più necessari, hanno diritto di essere tutelati nel comune interesse. La presa in considerazione della mia proposta di legge è un primo passo per il riordinamento di questi ruoli. Ed è per queste ragioni che confido nel vostro consenso, sicuro della vostra consapevolezza e conscio, da parte mia, di aver contribuito, con la presentazione di questa proposta, ad una riforma che valga ad assegnare a ciascun ufficio la persona idonea, che argini l'esodo dei giovani, che assicuri la continuità del personale, che costituisca insomma un vero atto di giustizia, specialmente per gli amanuensi, per questa utile e benemerita categoria; atto, infine, che non può — ne sono sicuro — non contribuire a dare maggiore prestigio e maggior decoro a quella amministrazione della giustizia che abbiamo posto a base della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare in ordine alla presa in considerazione delle tre proposte di legge svolte?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quanto alla proposta di legge Ferrandi ed altri, numero 2192, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione. Anzi, posso anticipare che il Governo è favorevole all'accoglimento della proposta di legge.

Anche per quanto riguarda la proposta di legge n. 2193 dello stesso onorevole Ferrandi ed altri, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione. Però, non può condividere talune affermazioni dell'onorevole Ferrandi che trovano il loro sbocco nel capoverso dell'articolo proposto. Quindi (non sarà prassi che il Governo esprima la sua opinione in dettaglio, ma credo che sia bene intendersi fin dal principio), il Governo sarà favorevole al primo comma dell'articolo proposto dall'onorevole Ferrandi, ma si opporrà all'accoglimento del secondo comma, nel quale vi è un atto di indulgenza plenaria — a nostro avviso — un po' troppo largo.

Quanto alla proposta di legge Monticelli, il Governo deve rilevare che il problema che interessa la giustizia è quello del riordinamento dei servizi di cancelleria; e il riordinamento dei ruoli, che non sia accompagnato dal riordinamento dei servizi, non determinerà altro, eventualmente, che il miglioramento della posizione di qualcuno di questi cancellieri, senza alcun vantaggio per la giustizia. A mio avviso, determinerà anzi un aggravamento della situazione, perché, quando

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

introduciamo nella pretura, che ha tre funzionari, un funzionario di cancelleria investito del pomposo titolo di direttore di cancelleria, credo che non avremo avvantaggiato il servizio.

Ritengo poi, contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Monticelli, che non sia esatto che la proposta di legge non comporti onere finanziario. L'onorevole Monticelli ha invitato il ministro a leggere l'ultimo prospetto. Era un invito perfettamente inutile. L'onorevole Monticelli può essere certo che, quando il ministro viene qui ad esprimere il proprio parere su una proposta di legge, si è fatto un dovere di leggerla. Ora, l'ultimo prospetto non è altro che un elenco del personale come verrebbe ripartito nei ruovi ruoli. Per persuadermi circa la inesistenza di onere finanziario, l'onorevole Monticelli avrebbe dovuto porre vicino a questo elenco l'elenco degli oneri finanziari. E allora, coi numeri, egli avrebbe persuaso della esattezza della sua affermazione che, aumentando taluni gradi più alti, ed eventualmente aumentando la spesa per questi gradi, non si aumenterà la spesa complessiva. Io ritengo invece, e mi riservo di dimostrarlo in sede di discussione, che questa legge importi onere finanziario e che, quindi, sia indispensabile indicare la copertura.

Devo poi far presente alla Camera che è mio intendimento procedere al riordinamento dei servizi di cancelleria, non dei ruoli di cancelleria, perché non interessa soltanto il problema del personale, ma anche il problema del funzionamento. Come è stato fatto con la legge sugli ufficiali giudiziari, che non è una legge di riordinamento di ruolo, ma che mirava al riordinamento dei servizi.

Ora, la proposta di legge Monticelli ha questo difetto: di occuparsi soltanto del riordinamento dei ruoli. Per questo scopo è nella intenzione del Governo di presentare invece un disegno di legge che provveda al riordinamento dei servizi di cancelleria.

Il Governo dichiara che non è favorevole alla presa in considerazione della proposta di legge Monticelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ferrandi ed altri n. 2192.

(È approvata).

Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ferrandi ed altri, n. 2193.

(È approvata).

Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Monticelli.

(È approvata).

Le tre proposte di legge saranno trasmesse alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949. (2687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 29 aprile 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MORO ALDO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alla relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 4 novembre 1949.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951. (2741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 29 maggio 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CHIOSTERGI, *Relatore*. Per l'analisi della Convenzione che stiamo esaminando è anche per la sua utilità dal punto di vista degli interessi italiani, non ho che da riferirmi a quanto ho già detto in proposito nella relazione scritta. Mi limito a portare una nuova prova che sentimenti ed idee da me espressi in detta relazione sono condivisi pienamente dagli interessati.

Ho ricevuto dalla Svizzera proprio ieri l'altro, questo ordine del giorno votato dalla giunta federale delle colonie libere italiane riunite a Zurigo il 6 luglio: « Interpretando i desideri di migliaia di emigranti italiani residenti in Svizzera, la giunta federale delle colonie libere italiane sollecita l'approvazione, da parte dei competenti organi legislativi italiani, della Convenzione italo-svizzera del 17 ottobre 1951. Detta Convenzione elimina definitivamente l'ingiustizia che colpiva la emigrazione italiana, che, pur pagando le quote assicurative come gli svizzeri, era condannata a percepire una pensione vecchiaia decurtata di un terzo. La concessione della pensione vecchiaia intera, a tutti gli italiani, è stata accolta con vivo compiacimento da tutti i nostri connazionali e la giunta federale rivolge alle autorità competenti un vivo appello affinché venga rapidamente realizzata. Pure essendo limitata alla sola assicurazione vecchiaia, questa Convenzione rappresenta un passo importantissimo sulla via delle rivendicazioni dell'emigrazione italiana ».

Non leggo il seguito dell'ordine del giorno perché concerne altre questioni, altre rivendicazioni dei lavoratori italiani residenti in Svizzera. Con questo accenno mi pare di aver portato la prova effettiva di quello che avevo

affermato, e cioè che questa Convenzione risponde veramente ai reali interessi dei nostri connazionali emigrati nella Svizzera per lavoro.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sia consentito sottolineare l'importanza di questo trattato di assicurazioni sociali, che viene anch'esso a incastornarsi in un indirizzo costante di Governo, oggi sottoposto all'esame del Parlamento. I rapporti di emigrazione devono essere integrati da paralleli trattati per le assicurazioni sociali. Il processo migratorio, che non fosse integrato dalla tutela del lavoratore, attraverso accordi internazionali di assicurazioni sociali, resterebbe scoperto, sia pur parzialmente. Appare a noi necessaria questa integrazione come metodo normale della politica migratoria nazionale. È in questo quadro che si inserisce l'attuale accordo per le assicurazioni sociali fra l'Italia e la Svizzera; accordo che viene dopo una serie di precedenti analoghi, già sottoposti al Parlamento e approvati.

Per quanto riguarda in concreto il presente accordo, secondo la relazione cui mi associo, resta fermo che esso realizza il principio della piena uguaglianza dei diritti del nostro lavoratore al lavoratore locale; onde, in fondo, non potrà più concepirsi un'ipotesi di bisogno del lavoratore italiano che non resti coperta da adeguate tutele previdenziali e assistenziali.

Tanto più importante ci sembra poi questo accordo in quanto esso viene a coprire un movimento migratorio che, se si pensi al solo aspetto del lavoro stagionale, ha realizzato nell'ultimo anno un flusso di 130 mila partenze per la sola Svizzera. Cioè, sulla totalità dei 145 mila lavoratori stagionali annui che si sono mossi dall'Italia, 130 mila appartengono alla Svizzera. È una quota rilevante, che viene ad aggiungersi al totale delle partenze permanenti nella misura di circa 220 mila.

Mi permetto di raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato) che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo. (2707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Turchi. Ne ha facoltà.

TURCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola nella discussione generale, anziché per dichiarazione di voto come mi ero inizialmente proposto, unicamente perché intendo provocare alcune precisazioni da parte del Governo, che mi sono apparse necessarie da una più attenta lettura del contesto del disegno di legge. La dichiarazione che devo fare sarà breve e ha unicamente questo scopo.

Il disegno di legge, come risulta dal titolo e dalla relazione, dovrebbe diventare una legge di attuazione della Costituzione. Tale apparve a noi nell'esame che facemmo in Commissione, e fu perciò che ci pronunciammo favorevolmente, pur avendo a deplorare che leggi di attuazione della Costituzione siano affidate al Governo con l'istituto della delega. Su ciò la nostra opposizione, che già sollevammo in Commissione, è precisa e decisa e tale rimane; né credo sia possibile al Governo né alla maggioranza giustificarsi per le inadempienze delle quali essi soli portarono la responsabilità e che li spingono ad un certo momento a chiedere alla Camera di affidare al Governo l'emaneazione di norme legislative

per l'attuazione di norme e principi della Costituzione.

Ci pronunciammo favorevolmente, malgrado ciò, perché, allo stato, la delega ci parve il minor male e forse il solo modo per dare avvio alla attuazione della Costituzione, per dare avvio al decentramento amministrativo, che costituisce uno dei punti cardinali della Costituzione stessa. Ci pronunciammo favorevolmente anche perché il disegno di legge prevede la creazione di una commissione e l'obbligo per il Governo di sentirne il parere su tutti i provvedimenti di decentramento; e la commissione, per la sua composizione, malgrado che il parere non sia vincolante, ci sembra offrirà alcune garanzie che i provvedimenti saranno vagliati, valutati seriamente e obiettivamente, tanto che il pericolo di possibili violazioni dei principi costituzionali viene ad essere considerevolmente ridotto.

Secondo noi dare avvio al decentramento amministrativo diviene urgente ogni giorno di più non soltanto per ossequio alla Costituzione ma anche perché, specialmente da qualche tempo a questa parte, vengono riaffermandosi sempre più decise le tendenze all'accentramento, vale a dire al recupero di attribuzioni che in qualche modo furono tolte allo Stato, al potere centrale, e che esso tenta di recuperare portando innanzi un processo inverso a quello che avrebbe dovuto compiersi nel corso di questi ultimi cinque anni.

Mi riferisco in particolare al settore assistenziale, che non a caso è previsto al primo posto tra le materie che devono essere oggetto di decentramento. Mi riferisco a questo settore perché si tratta di materia di evidente importanza locale e che dovrà essere tra le prime oggetto di regolamentazione e di attribuzione agli enti locali, come previsto dal disegno di legge del quale ci stiamo occupando.

Sono noti gli scandali denunciati recentemente per quanto riguarda la convenzione del Commissariato della gioventù italiana con la Pontificia Commissione di assistenza per la cessione degli immobili; lo scandalo non avrebbe dovuto né potuto verificarsi se, anziché occuparci soltanto oggi del decentramento delle funzioni amministrative, già da tempo avessimo dato avvio a questo processo, così come imponeva la Costituzione.

Ma questo è un episodio, è un caso, molti altri stanno avvenendo e tutti denunciano la esigenza di affrettare l'avvio del decentramento amministrativo.

Queste le ragioni essenziali per le quali, malgrado le riserve fatte allora e adesso ripetute circa il principio per cui leggi di at-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

tuazione della Costituzione dovrebbero essere fatte dal Parlamento e non delegate al Governo, ci dichiarammo favorevoli alla legge; ed è per queste stesse ragioni che io mi ero proposto di fare soltanto una dichiarazione di voto. Senonché, da una più attenta lettura del disegno di legge, mi sono sorte alcune perplessità che, per altro, non sono soltanto mie, in quanto stamattina ho appreso con piacere l'avvenuta presentazione di alcuni emendamenti che io mi proponevo di presentare pressoché nella stessa formulazione. Dopo la lettura più attenta che ne ho fatta, mi sono domandato se il disegno di legge è in tutto conforme a quanto dispone la Costituzione e più precisamente a quanto dispongono gli articoli 5 e 118. Il primo stabilisce che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali attuando, nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo e adeguando i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. L'articolo 118, a sua volta, stabilisce che le materie di interesse esclusivamente locale possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alla competenza dei comuni, delle province o di altri enti locali e aggiunge che lo Stato può delegare con legge alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Costituzione quindi prevede due diversi istituti, quello dell'attribuzione, vale a dire del decentramento di determinate funzioni statali a enti locali, e quello della delega, che è previsto soltanto dallo Stato alla regione e dalla regione ai comuni e alle province. L'istituto dell'attribuzione, invece, è previsto per funzioni di interesse esclusivamente o prevalentemente locale che lo Stato passa direttamente ai comuni e alle province.

Secondo il titolo non sembra dubbio che il disegno di legge sia in accordo con queste disposizioni costituzionali, in quanto concerne la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali; ma quando dal titolo si passa al contesto, le cose cambiano e nascono i dubbi. Infatti, mentre nel titolo si parla di attribuzioni, queste nell'articolo 1 diventano trasferimenti, e all'articolo 4 la metamorfosi si evolve ancora e ci troviamo di fronte a una delega, termine, questo, che ricorre poi anche all'articolo 7 con riferimento all'articolo 1. Evidentemente nel disegno di legge si fa una certa confusione, perché i termini « trasferimento », « attribuzione » e « delega » non sono sinonimi nel linguaggio corrente né, tanto

meno, in quello più severo delle leggi. È appunto per questo che io ho creduto necessario prendere la parola in sede di discussione generale, per mettere il Governo in condizione di dire quali sono le sue effettive intenzioni in proposito. Queste intenzioni occorre che siano precisate in modo che non vi siano dubbi né possibilità di interpretazioni che possano portarci al di fuori del quadro preciso della Costituzione.

Per quanto riguarda l'articolo 8, si tratta del decentramento burocratico previsto dalla Costituzione, e su ciò non ho niente da dire.

Ripeto che noi siamo favorevoli al disegno di legge, siamo favorevoli per le ragioni dette, e d'altronde molto note, così come è nota la nostra posizione favorevole al decentramento. Però vogliamo il decentramento nel senso preciso voluto dalla Costituzione, vogliamo il decentramento nel senso di arricchimento delle attribuzioni, del prestigio, dell'autorità e della responsabilità degli enti locali. Non vogliamo che il decentramento possa essere inteso e tanto meno attuato come trasferimento o delega di funzioni dallo Stato ad altri enti, per cui le funzioni rimangano praticamente dello Stato e gli enti diventino uffici di esecuzione di funzioni statali. Non è in questo senso che il decentramento è previsto dalla Costituzione, ed occorre quindi che la legge sia molto precisa su ciò.

Siamo dunque favorevoli al disegno di legge, il quale però ha bisogno di alcune correzioni perché possa esprimere chiaramente i principi affermati nella Costituzione. Saremmo contrari, invece, se il decentramento fosse inteso nel senso di delega di funzioni statali ad enti locali, i quali, ripeto, diventerebbero semplicemente degli uffici, con questo di peggio, che per essi, anziché alleggerirsi il peso dei controlli ed ampliarsi il quadro dell'autonomia, aumenterebbero i controlli stessi e l'autonomia ne risulterebbe ancora più ridotta e intristita. In questo senso, e prevedendo l'approvazione da parte del Governo degli emendamenti che sono stati proposti e che correggono le imprecisioni del testo, sul quale stiamo discutendo, resta ferma la dichiarazione già fatta di approvazione del disegno di legge da parte del nostro gruppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Luzzatto. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono passate appena poche ore dalla precedente seduta e mentre mi dispiace — e me ne scuso coi colleghi — di riprendere la parola a così breve distanza di tempo, devo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

dire che mi rallegro di doverla prendere in un senso diverso. Se ieri ho denunciato un'ina-dempienza, oggi sono lieto di prendere la parola in relazione a questo disegno di legge che, se pur tardivamente, e dopo più di quattro anni da che la Camera avrebbe potuto farlo, quanto meno inizia l'attuazione di una norma costituzionale. Perciò i miei colleghi di gruppo ed io voteremo a favore di questo progetto, benché esso, in verità, non attui la prescrizione costituzionale del decentramento nelle sue varie forme, ma ricorra alla delega legislativa al Governo per attuarla. Il principio della delega legislativa non è un principio che noi accettiamo. Non lo accettiamo in linea di massima. È ovvio che non accettiamo quel significato di fiducia che si è detto talvolta sia implicito nei voti di delega da parte della Camera. È chiaro che la nostra parte, votando la delega, con questo non intende dare alcun carattere di fiducia al suo voto.

Noi non siamo favorevoli alle deleghe legislative per ragioni di principio e per ragioni di massima, che valgono anche — e soprattutto — in questo caso. In fondo, che bisogno vi era di ricorrere alla delega, quando si tratta di un principio che ci trova tutti concordi, e quindi le diverse parti di questa Assemblea avrebbero potuto, in sede di Commissione o di Assemblea plenaria, contribuire costruttivamente a formulare un testo migliore, dal momento che nessun contrasto di principio si sarebbe manifestato?

Perché ricorrere alla delega? Noi non possiamo approvare questo sistema.

D'altra parte, il calendario lo sappiamo leggere anche noi. Giunti a questa data, vediamo che mancherebbe oramai il tempo perché questa Camera provveda a legiferare in questa materia. Ho detto che ci dispiace che ci siamo arrivati dopo quattro anni da che questo Parlamento è formato, e perciò aggiungo che è meglio provvedervi ora, piuttosto che non provvedervi del tutto, e provvedere per delega, se non si può più elaborare direttamente la legge necessaria. Non noi faremo ostacolo a che si attuino le norme costituzionali che prescrivono il decentramento, sia nel senso dell'ampliamento delle funzioni degli enti locali, sia nel senso burocratico; a che si comunicano, per lo meno e per intanto, ad attuare: e potrà migliorarsi poi quel che intanto è essenziale si avvii a realizzarsi. Per questo voteremo a favore del disegno di legge, perché è l'unico modo di arrivare ad attuare un precetto costituzionale, senza di che tutto sarebbe rimandato di necessità di qualche anno. Voi stessi, d'altronde, fissate un termine per

l'attuazione del decentramento, e per la delega legislativa che lo concreti: votando questa legge, noi intendiamo per parte nostra contribuire a che in questo termine esso sia attuato.

Noi prendiamo per buono il termine che ci ponete: ci chiedete una delega per un anno per attuare il decentramento. Vi prendiamo in parola e consideriamo un impegno tale affermazione: entro un anno.

Il disegno di legge aggiunge alla delega l'istituzione di una commissione consultiva, che evidentemente ne facilita l'adempimento, e che approviamo anche perché, per la sua struttura, non potrà essere una commissione unilaterale, con esclusione dei rappresentanti di parte diversa dalla vostra, sia nei suoi componenti parlamentari, sia nella rappresentanza degli enti che vi è prevista. Questa commissione renderà possibile quella collaborazione a cui accennavo ed anche un'opera, da parte nostra, di richiamo ai termini prorogare *ad libitum*, termini di carattere non meramente ordinativo, ma tassativo.

Ci chiedete la delega legislativa per un anno, e cioè ritenete di poter provvedere, entro un anno, almeno in parte, al decentramento, nelle sue due forme che questo provvedimento prevede; e noi in questo senso voteremo, ed in questo senso confidiamo che vorrete mantenere il vostro impegno. Voteremo anche la delega, seppure non rientri nei nostri principi.

Ritengo tuttavia necessario aggiungere un breve cenno ad alcuni punti del disegno di legge. Esso si attiene alle disposizioni dell'articolo 76 della Costituzione, per quanto è richiesto per la delega legislativa. Il tempo è determinato; è specificato l'oggetto; i principi e i criteri direttivi sono per altro determinati con molta larghezza.

L'ampiezza, la latitudine data alla facoltà del Governo di emanare le norme delegate, renderebbe possibile un ampio decentramento, e noi siamo d'accordo in questo. Non vorremmo per altro che questa ampiezza fosse un mezzo affrettato, per non determinare intanto nulla di preciso e lasciare al Governo di fare o non fare e scegliere solo qualche settore in cui operare. Vorremmo che effettivamente, in questo campo qui delegato, nell'anno che avete richiesto, in larga misura si provveda, decentrando per quasi tutte, se non per tutte, le materie che, in questa delega, avete, con molta ampiezza, indicato.

Quindi, l'ampiezza della delega non deve essere intesa come una direttiva che debba rimanere generica, ma come un'ampiezza che corrisponda alla pari ampiezza dei provvedi-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

menti che il Governo emanerà in ottemperanza di questo provvedimento, che non solo gli dà questa facoltà, ma lo impegna ad emanare le norme da esso previste.

Un'altra breve osservazione vorrei fare, ed è di carattere tecnico, ma può avere molta importanza.

Il disegno di legge di cui si tratta costituisce norma di attuazione di tre disposizioni costituzionali. L'onorevole Turchi vi ha già fatto cenno. Si tratta, precisamente degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione.

L'articolo 5 non ha una formulazione tecnicamente molto precisa: la sua dizione non è tecnica, ma vi è tecnicamente riscontrabile un concetto che il diritto amministrativo conosce bene. Delle sue tre proposizioni, la seconda si riferisce chiaramente — anche se non lo dice — al decentramento burocratico, perché parla, sì, di decentramento amministrativo (che non è solo quello burocratico), ma riferendosi ai servizi che dipendono dallo Stato e che rimangono dipendenti dallo Stato, per cui direi che si riferisce al decentramento burocratico. Voi provvedete a questo con l'articolo 8. Sta bene.

Poi c'è una terza proposizione nell'articolo 5, che dice: « adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento ». Questa legge, quindi, è legge dalla quale deriveranno norme delegate, che devono attenersi alla esigenza dell'autonomia e del decentramento. Qui la Costituzione è meno tecnica: l'espressione « dell'autonomia e del decentramento » è unaendiadi; direi, una di quelle tali forme di espressione, che usano una « e », ma che intendono una specificazione: decentramento, cioè, in forma di autonomia. È questo il concetto dell'articolo 5 nell'ultima sua parte.

Dell'articolo 118 questo provvedimento vuole essere la diretta attuazione. L'articolo 118, stabilendo le funzioni delle regioni e le funzioni degli altri enti locali, stabilisce una distinzione specifica fra le funzioni attribuite e le funzioni delegate. Dice il primo comma dell'articolo 118: « Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale (il provvedimento richiama questa medesima formulazione), che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica (ecco che vengono attribuite da questa legge della Repubblica e dalle norme delegate aventi valore di legge) alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali ».

Siamo in tema di attuazione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 118 — funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, attribuite per legge agli altri enti locali che non siano la regione; e non siamo, invece, in tema di delega dello Stato alla regione, per il secondo comma dell'articolo 118, né di delega della regione alle provincie, ai comuni e ad altri enti locali, per il suo ultimo comma (delega fatta salva dall'articolo 5 del disegno di legge).

L'articolo 128 della Costituzione, infine, dice: « Le provincie e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni ». Direi che per questo punto ancora siamo in tema di attuazione costituzionale: con questa legge, e con le norme che saranno emanate in forza della delega legislativa che vi è contenuta, si vengono a determinare le funzioni delle provincie e dei comuni, mi pare.

Se così è, allora in quella distinzione, che la dottrina fa, delle funzioni degli enti locali in proprie, attribuite e delegate, noi qui siamo in tema di « funzioni attribuite », non di « funzioni delegate ». Quello della delega è altro concetto. Funzioni delegate sono quelle che rimangono proprie dell'ente che ne delega l'esercizio e che vengono esercitate da altro ente in nome dell'ente delegante, come ogni delega giuridicamente stabilisce. Qui siamo in tema di funzioni attribuite. La distinzione fra funzioni proprie e funzioni attribuite appartiene alla dottrina; non ha, direi, effetti pratici, non ha effetti legali, soprattutto, se non questi: che la funzione propria non potrebbe essere sottratta, la funzione attribuita per legge è data, per legge potrebbe essere modificata. Questo è tutto quanto mi pare distingua i due gruppi di funzioni. Se una funzione propria dovesse essere sottratta all'ente, saremmo in tema di violazione della Costituzione, si lederebbe l'autonomia dell'ente, sancita dall'articolo 128. Quando si tratta di funzioni attribuite dalla legge, si tratta di darne meno o più o eventualmente non tutte quelle che si potrebbero dare.

Le funzioni di cui parliamo sono, dunque, funzioni attribuite. L'onorevole Turchi si è poco fa riferito alla diversa dizione, in questo progetto, di « attribuzione » e « trasferimento di funzione ». Direi, in termini legali, che qui il « trasferire » della prima parte dell'articolo primo del disegno di legge equivale ad « attribuire ». Siamo dunque in tema di attribuzione e non di delega di funzioni, e occorre

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

perciò rettificare l'impropria menzione di delega agli articoli 4 e 7.

Oggi sono d'accordo con l'onorevole Tozzi Condivi, che ieri mi è stato così aspro e diretto contraddittore; parlo proprio in favore dei suoi emendamenti. Noi voteremo il progetto appunto con gli emendamenti Tozzi Condivi. Faremmo delle riserve, se non vi fossero questi emendamenti.

Spero che così verrà precisato dalla Commissione e dal Governo in modo che non ci sia equivoco nella interpretazione. In questa, e in altre considerazioni che sto per aggiungere, non ho proprio nessun interesse di parte, ma ho uno scrupolo di organicità del sistema. Se cominciamo a fare il decentramento, facciamo secondo principi chiari, che rispondano agli insegnamenti della dottrina, in modo che nessun equivoco possa sorgere, né alcun malinteso, in sede di applicazione.

Perciò mi permetta il rappresentante del Governo di fare un'osservazione e due raccomandazioni sull'articolo 4, perché qui mi pare che venga meno la coerenza del sistema. Se, dunque, quelle di cui si tratta sono funzioni attribuite, divengono — dopo che la legge le abbia attribuite — funzioni dell'ente, funzioni che l'ente esercita in nome proprio. Direi che non è coerente con il sistema l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4. Sulla prima parte sono d'accordo. E buona tecnica legislativa che, nell'atto in cui si attribuiscono funzioni, si stabiliscano anche i criteri secondo cui debbano essere esercitate. Ciò vale anche ad aumentare l'efficacia dei controlli, cioè le garanzie dei privati, dei cittadini, in quanto si stabilisce a qual fine è preordinata una facoltà che viene attribuita ad un determinato organo esercitante pubblici poteri, per cui domani potrà essere contestato uno sviamento di potere qualora quell'ente si voglia avvalere delle funzioni attribuitegli per un fine che diverge da quello indicato nel provvedimento di attribuzione. Pertanto la prima parte è logica ed opportuna.

La seconda parte, invece, è tutta un'altra cosa. Ne abbiamo parlato in Commissione ed abbiamo fatto un passo avanti, perché la Commissione ha fatto proprie alcune nostre osservazioni e ha incluso la specificazione « di carattere generale ». Il relatore ha avuto inoltre lo scrupolo di obiettività — rispetto al consenso unanimemente formatosi nella Commissione — di specificare nella relazione che non si può andare al di là di certe forme, nell'esercizio da parte del Governo di queste facoltà che l'ultima parte del secondo comma

gli attribuisce, e che deve esservi perciò un decreto.

Direi per altro che, per la coerenza del sistema, siamo ugualmente di fronte ad un fuor d'opera, di fronte a qualcosa che contraddice il sistema, perché queste funzioni sono funzioni attribuite che diventano funzioni dell'ente con la legge di attribuzione. Qui siamo in materia di decentramento autarchico e non in tema di autogoverno. Se si trattasse di autogoverno, potremmo anche essere favorevoli, in linea di principio, a forme, nuove per il nostro ordinamento, di decentramento con assegnazione di funzioni statali a organi democratici, elettivi, per cui queste cose diverrebbero possibili; ma qui siamo in materia di decentramento in rapporto all'autonomia degli enti locali, secondo il nostro sistema e secondo la norma costituzionale che ho dianzi accennato.

Questa interferenza preventiva, non in sede di controllo né in sede di tutela (che il nostro ordinamento prevede), ma per stabilire come l'ente debba provvedere alle funzioni che sono sue perché gli sono state attribuite, mi pare contraddica il sistema, oltre a costituire giuridicamente un errore, al di fuori di qualsiasi interesse che si possa prevedere.

Sarebbe ormai tempo di fare atto di fiducia verso gli enti locali ed i loro amministratori; sarebbe tempo di non temere che essi possano deviare: non dobbiamo più avvertire il bisogno di tenerli in ogni momento per le dande governative, anche perché il Governo dispone di tanti mezzi di controllo sugli enti locali che non vi è davvero bisogno di aggiungerne altri.

Per questo noi (che voteremo l'intero testo che la Commissione propone, compresi gli emendamenti ora proposti agli articoli 4 e 7, ed anche gli altri emendamenti, che sono formali o comunque meno importanti di quelli agli articoli 4 e 7) chiederemo la votazione per divisione sul secondo comma dell'articolo 4 e chiediamo all'Assemblea di sopprimere dal testo questa seconda parte, che non ci sembra opportuno permanga. Questa è l'osservazione che desideravo fare.

Due raccomandazioni intendo, poi, rivolgere al Governo, per l'esercizio di questa delega: esse si riferiscono al principio che ho enunciato e sul quale dovremmo essere d'accordo. Per quanto riguarda gli organi dello Stato ai quali spetta la vigilanza, secondo il terzo comma di questo articolo 4, non è il primo caso che siano organi diversi da quelli generali. Tuttavia, nelle norme delegate — mi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

rivolgo al Governo che ha chiesto la delega — cerchiamo di non eccedere nel designare troppi organi, che appesantirebbero eccessivamente l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali ed anche l'esercizio della vigilanza da parte degli organi governativi. Nella nostra legislazione vi sono altri casi di diversi organi ministeriali, o comunque governativi, ai quali sono attribuite funzioni di controllo nei riguardi delle competenze degli enti locali. Non vi è, quindi, nulla che contrasti con il sistema. Una raccomandazione, però, desidero fare e spero che il Governo l'accetti, e cioè che non si ecceda troppo per non appesantire gli enti locali.

L'altra raccomandazione che desidero fare riguarda il quarto comma dell'articolo 4. Anche su questo comma la Commissione si è trovata unanime sia nell'interpretarlo sia nel precisarne il concetto con l'aggiunta, che abbiamo proposto, della specificazione « senza ulteriori aggravii per i loro bilanci ».

Vorrei aggiungere, sempre in sede di raccomandazione, che si tenga presente che l'autonomia alla quale noi siamo favorevoli è una gran bella cosa, ma il primo nemico dell'autonomia, prima ancora del prefetto e degli organi di vigilanza, è la finanza. È la finanza il nemico effettivo dell'autonomia, che rende illusorie e inesistenti le possibilità di esercitare determinate funzioni. Quindi — vi chiedo di accettare questo mio invito come raccomandazione — vediamo di attribuire queste funzioni provvedendo nello stesso tempo ai mezzi per adempierle; altrimenti, invece di accrescerne l'autonomia, faremo sì che aumenteranno le spese degli enti locali, che verranno schiacciati sotto un fardello troppo pesante per le loro possibilità, e se ne paralizzerebbe, anziché accrescere, l'attività decentrata.

Dopo queste osservazioni e raccomandazioni, noi dichiariamo che voteremo a favore del disegno di legge, di tutti i suoi articoli, tranne la seconda parte del secondo comma dell'articolo 4, e accettiamo anche di dare una delega al Governo. Confidiamo che in forza di questa legge si provveda, e impegnamo il Governo a provvedere, a che entro un anno sia attuato il decentramento, nella duplice forma autarchica e burocratica, che, al di fuori di ogni distinzione di parte, gli enti locali e la generalità dei cittadini attendono da parecchio tempo, e che è sommamente auspicabile per la vita democratica del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. L'intervento dei colleghi dell'opposizione su questo disegno di legge mi fa obbligo di dichiarare che il gruppo democristiano accetta con compiacimento le norme previste da questo disegno di legge, si rallegra con il Governo per averlo presentato al Parlamento, e si rallegra altresì con la opposizione per gli interventi così sereni, così pacati e profondi dei suoi oratori. In realtà, le osservazioni fatte dal collega Turchi e dal collega Luzzatto rispecchiano il desiderio vivissimo di cercare che lo strumento che la Camera vuole approntare per dar vita e funzionalità alle norme costituzionali risponda in tutto e per tutto alle esigenze. Quest'ansia che è nel loro animo è altrettanto viva nel nostro animo. Se la prima Camera della Repubblica ha avuto un travaglio (non il travaglio di coloro che cercano di frodare la Costituzione, ma il travaglio di coloro che cercano di dare pratica attuazione alla Costituzione), questo si deve al fatto che le norme costituzionali propongono delle rinnovazioni profonde, che noi legislatori ci siamo trovati dinanzi ad un organismo, lo Stato, il quale aveva veramente bisogno di una riforma profonda, di ricostituirsi moralmente. Quindi, la lungaggine che può essere attribuita come colpa a questa Camera è invece un segno della sua sensibilità spirituale, un segno della sua volontà di concludere qualche cosa di concreto e di efficace.

Capisco perfettamente la distinzione fra norme delegate e attribuzioni fatta dall'onorevole Turchi, comprendo quanto ha detto l'onorevole Luzzatto in merito agli enti locali che noi vorremmo già funzionanti e degni tutori di questo nuovo decentramento ed autonomia; ma noi legislatori sappiamo a quali enti ci troviamo dinanzi (l'accento che l'onorevole Luzzatto ha fatto alla finanza è un accento assai acuto). Se noi non riusciremo a ricostituire la finanza degli enti locali, non potremo mai giungere ad una autonomia piena, perché manca il motivo fondamentale della autonomia stessa. Cosa propone il Governo? Il Governo propone di varare una prima norma la quale contenga delle facoltà di delega e, anche se queste deleghe in parte sono delle attribuzioni, le attribuzioni stesse devono essere vincolate da determinate garanzie. Ora, queste garanzie non sono richieste per soffocare gli enti locali ma per affiancarli in tutti i campi del progresso, perché il loro cammino sia sicuro, perché il loro sviluppo sia graduale, perché l'attuazione delle norme costituzionali sia armonica. Ecco perché condividiamo le perplessità dell'opposizione. Anche noi abbiamo queste perplessità, ma cre-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

diamo di non poter andare al di là di quelle norme che abbiamo concordato in Commissione, norme che sono tutelatrici degli interessi degli enti locali e degli interessi dello Stato italiano.

Per quanto riguarda i miei emendamenti, non chiederò di parlare su di essi per illustrarli in quanto la loro formulazione è molto chiara.

Concludendo, il gruppo democristiano darà voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi ha dichiarato di rinunciare alla illustrazione dei suoi emendamenti, prego il relatore di volere, nella sua risposta, esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti stessi, che sono i seguenti:

ART. 1.

« *Sopprimere le parole:* inerenti a questioni ».

« *Sostituire le parole:* amministrazione degli Istituti di istruzione post-elementare e di avviamento professionale, *con le parole:* amministrazione degli Istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale ».

ART. 4.

« *Al primo rigo, sostituire le parole:* Le deleghe avranno, *con le parole:* Le norme delegate avranno; ».

« *Al sesto rigo, sostituire:* remissione, *con:* attribuzione ».

ART. 7.

« *Al secondo comma, dopo:* singoli decreti *sopprimere le parole:* di delega ».

ART. 8.

« *Al primo comma, sostituire la dizione:* agli organi periferici, *con la dizione:* ad organi periferici ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUSSO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge, come è stato giustamente osservato dagli onorevoli Turchi, Luzzatto e Tozzi Condivi, è una legge di at-

tuazione della Costituzione che si richiama agli articoli 5, 118 e 128 della Carta costituzionale, e, al di là dei singoli articoli, allo spirito con cui l'Assemblea Costituente volle solennemente riaffermare il principio delle autonomie locali.

Io penso che, se noi volessimo individuare i principi direttivi e fondamentali della Costituzione, non potremmo non riconoscere come uno dei più importanti tra questi sia, senza alcun dubbio, il principio delle autonomie locali.

Agli sugli onorevoli deputati all'Assemblea Costituente il ricordo di coloro che nelle autonomie locali avevano creduto e per esse avevano sofferto e lottato in passato, ed ebbe soprattutto influenza l'esperienza dolorosa di un troppo lungo periodo di accentramento e delle conseguenze negative che l'accentramento amministrativo ebbe sulle libertà politiche. Forse nessuna generazione come la nostra ha potuto rendersi conto di come sia vera l'affermazione di Torquerville che là dove le autonomie locali sono soffocate inevitabilmente le libertà politiche sono destinate a scomparire.

Nell'iniziare questo mio intervento — che sarà molto breve — non posso quindi non richiamarmi a coloro che il principio delle autonomie locali hanno sempre sostenuto con tanto vigore, primo fra tutti Luigi Sturzo; e con lui desidero ricordare l'opera dell'Associazione dei comuni, legata al suo nome e a quello dell'indimenticabile sindaco Caldara.

Riconoscimento delle autonomie locali, esigenza di attuare un ampio ed efficace decentramento burocratico: per raggiungere questi scopi, il Governo propone, col disegno di legge in discussione, che gli sia concessa la delega. Mi rendo perfettamente conto delle perplessità prospettate a questo riguardo dagli onorevoli Luzzatto e Turchi, perché nella delega è sempre implicita la fiducia al Governo. È mio dovere però ricordare all'Assemblea le ragioni che hanno indotto il Governo e inducono la maggioranza della Commissione a insistere sulla assoluta necessità di fare ricorso all'istituto della delega.

Una prima considerazione è di ordine tecnico. Se noi ci riferiamo alle materie indicate nell'articolo 1 della legge, ci troviamo di fronte ad una serie di decreti richiesti per le singole materie, per ciascuno dei quali occorre una perfetta conoscenza della struttura amministrativa dello Stato per determinare quali funzioni statali possano essere attribuite (e non delegate) agli enti locali.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

Ricordo ai colleghi della I Commissione l'esperienza che abbiamo fatto in sede di discussione della legge sull'ordinamento regionale, quando abbiamo esaminato le funzioni che potevano essere affidate alle regioni, e le difficoltà che abbiamo trovato nel risolvere il problema senza l'ausilio, indispensabile in questa materia, dei rappresentanti dei ministri.

La seconda considerazione è una ragione di tempo. Mi sembra che sarebbe veramente grave che questa prima Camera della Repubblica italiana chiudesse i suoi lavori senza aver approvato una legge che è fondamentale, perché risponde ad uno dei principi basilari della nostra Carta costituzionale. Si osserva che poteva il Governo pensare prima a questa esigenza del decentramento, ma l'osservazione non ha fondamento. Premessa indispensabile a questa legge era la ricostituzione su basi democratiche non solo delle amministrazioni comunali ma anche delle amministrazioni provinciali, e solo in questo ultimo anno le amministrazioni provinciali sono state liberamente elette.

Ora, agli effetti di questa legge, se grande importanza hanno le amministrazioni comunali, importanza ancora maggiore avranno indubbiamente le amministrazioni provinciali. Quindi era necessario che vi fosse questa premessa della ricostituzione su basi democratiche delle amministrazioni provinciali, perché potesse attuarsi un efficace decentramento.

Nell'esercizio della delega, il Governo sarà assistito da una commissione consultiva. Ed io desidero sottolineare, a nome della I Commissione, la grande importanza che assumeranno indubbiamente i compiti che a questa commissione saranno affidati.

La commissione, composta di rappresentanti del Senato e della Camera dei deputati, di rappresentanti dei ministri, di rappresentanti dell'Associazione dei comuni e dell'Unione delle province, delle camere di commercio, dell'Associazione nazionale degli enti assistenziali, ha tutti i requisiti per poter rappresentare un punto di incontro tra esigenze diverse, qualche volta anche, purtroppo, contrastanti per ragioni obiettive.

A mio giudizio, anche se ciò nella legge non è detto in modo espresso, la commissione non dovrà limitarsi ad esprimere pareri sui decreti legislativi che saranno proposti dal Governo, ma potrà avere anche un potere di iniziativa dando suggerimenti sulle funzioni che si ritiene opportuno trasferire dallo Stato agli enti locali, ed in questo cam-

po sarà preziosa l'esperienza dei rappresentanti degli enti locali.

Ritengo opportuno ancora sottolineare, a proposito della composizione della commissione, come in questa legge venga riconosciuta l'utilissima funzione svolta dall'Associazione dei comuni e dall'Unione delle province, alle quali associazioni spetta indubbiamente un grande merito per l'azione svolta in ogni tempo a tutela delle autonomie locali; ed esse potranno dare un grande contributo all'attuazione di questa legge.

Alcune osservazioni ed alcune obiezioni sono state sollevate dall'onorevole Turchi e riprese poi dall'onorevole Luzzatto a proposito dell'articolo 4 del disegno di legge. L'onorevole Turchi, giustamente, ha osservato che, mentre si parla all'articolo 1 di trasferimenti, si parla successivamente di attribuzioni, e all'articolo 4 si parla di deleghe; e si è chiesto se si tratta puramente di divergenze formali o se non vi sia invece un problema di sostanza. Sono lieto di dargli a nome della Commissione i chiarimenti che egli desidera: si tratta di funzioni attribuite e non delegate. La delega viene data al Governo per l'attuazione di questa legge, ma le funzioni sono attribuite e non delegate agli enti locali. Quindi il disegno di legge al nostro esame rispetta pienamente l'articolo 118 della Carta costituzionale.

E a questo proposito desidero dire che la Commissione accetta e fa proprio l'emendamento proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, che chiarisce che si fa riferimento a norme delegate e non a deleghe. Questo chiarimento mi auguro tranquillizzi l'onorevole Turchi.

L'onorevole Luzzatto, a proposito sempre dell'articolo 4, ha osservato che vi è una contraddizione nella seconda parte del secondo comma, là dove si dice che « le norme delegate potranno, altresì, consentire che ulteriori direttive obbligatorie di carattere generale per gli enti medesimi abbiano ad essere impartite, con determinate modalità, da parte del Governo della Repubblica ».

Ci troviamo di fronte a funzioni attribuite agli enti locali; ma al concetto di attribuzione, così come è regolato da questa legge, è collegato il diritto da parte del Governo di emanare determinate direttive sul modo come le funzioni attribuite dovranno essere esercitate.

E questo fu opportunamente chiarito in sede di Commissione, stabilendosi che queste direttive devono essere di carattere generale, rivolte *erga omnes*, che non possono essere

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

riferite ad una singola amministrazione per un singolo provvedimento.

Ho ritenuto opportuno chiarire in sede di relazione, e ritengo opportuno dare questo chiarimento anche all'Assemblea, che è stata opinione unanime della Commissione che queste direttive non debbano essere emanate sotto forma di istruzioni di carattere interno, ma mediante decreti. Ha chiesto l'onorevole Luzzatto quale sia la necessità di queste direttive. La ragione è questa: non nascondiamoci che ci troviamo di fronte ad un primo esperimento, molto importante per la struttura della Repubblica italiana.

E allora, di fronte alla novità e all'importanza dell'esperimento, è necessario che vi sia la possibilità di emanare nuove direttive in relazione ai risultati che deriveranno dall'attuazione della legge.

Perciò noi non intendiamo queste direttive come una costrizione esercitata nei confronti dell'autonomia degli enti locali, ma riteniamo possano rispondere anche allo stesso interesse degli enti locali. Concordo pienamente con l'onorevole Luzzatto sulle osservazioni da lui fatte sull'ultima parte dell'articolo 4, là dove si parla dell'onere finanziario. La Commissione ha precisato nel modo più chiaro che non dovranno derivare da questo provvedimento ulteriori aggravii per i bilanci comunali e provinciali.

Desidero ancora sottolineare — cosa che non è stata fatta nella discussione generale — la grande importanza dell'articolo 6, che stabilisce che potrà essere disposto il decentramento delle funzioni di enti pubblici di carattere nazionale. È una esigenza sentita dall'opinione pubblica, e mi auguro che anche su questo punto la legge possa raggiungere tutti gli effetti che si propone.

Onorevoli colleghi, nel raccomandarvi a nome della Commissione di approvare questo disegno di legge, desidero porre in rilievo come esso rappresenti un atto di fiducia e di fede nell'autonomia degli enti locali. Se è vero che l'autonomia degli enti locali è la base su cui debbono poggiare le istituzioni democratiche, va data lode al Governo per il coraggio che ha avuto nel presentare questo disegno di legge; e mi auguro che questo coraggio sia mantenuto nell'esercizio della delega senza alcun tentennamento, senza alcuna titubanza, di fronte alle difficoltà che esistono indubbiamente quando ci si avvia per una strada nuova.

Occorre che il Governo agisca, nell'esercizio della delega, con la maggiore decisione,

e con profonda fede nell'opera degli amministratori dei comuni e delle province.

Onorevoli colleghi: votando questa legge noi diamo concreta attuazione a uno dei principi della Costituzione; noi rafforziamo le istituzioni democratiche nella nostra patria! (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato Lucifredi.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo ringraziare l'onorevole relatore, gli onorevoli Turchi, Luzzatto e Tozzi Condivi dei loro interventi così sereni, obiettivi, acuti, che hanno portato ad una illustrazione completa degli aspetti salienti del disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea, che, mi auguro, attraverso l'approvazione dell'Assemblea potrà segnare effettivamente il primo passo verso l'attuazione concreta di quel decentramento amministrativo che è voluto dalla nostra Costituzione e che, ancor più che dalla nostra Costituzione, è voluto dalla massa dei nostri cittadini, è voluto dalla massa dei nostri amministratori comunali e provinciali, è voluto dalla massa di tutti coloro che non riescono a rendersi conto di come ancor oggi nel nostro paese possano essere in vigore sistemi di amministrazione che risalgono al periodo del centralismo napoleonico, e che recano a tutti i cittadini, a tutti coloro che con l'amministrazione vengono a contatto, tutti quegli inconvenienti quotidiani che sono non da oggi soltanto denunciati e che ormai da troppi anni inquinano la nostra legislazione ed affliggono la nostra gente.

È facile rendersene conto, in qualunque aspetto e sotto qualunque punto di vista si consideri l'azione degli organi amministrativi. Quante volte, esaminando questa o quella attività posta in essere da organi ministeriali, da organi centrali, ci si chiede perché mai si debba venire alla capitale per la trattazione di affari che potrebbero assai più rapidamente, ed anche con maggior cognizione di causa, essere risolti alla periferia. Ritardo di tempo, aumento di spesa e — non di rado — anche una meno felice soluzione delle questioni amministrative nascono da questo eccesso di accentramento.

Il disegno di legge si propone di eliminare questi inconvenienti. E bene ha detto poc'anzi l'onorevole Russo, quando, concludendo la sua relazione, ha voluto porre in rilievo che questo provvedimento di iniziativa governativa è stato un atto di coraggio da parte del Governo e, allo stesso tempo, un atto di fi-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

ducia nelle amministrazioni locali: un atto di coraggio da parte del Governo, perché ha saputo spezzare quella tendenza innata alla conservazione di una certa prassi, di una certa abitudine, di un certo sistema, che sta alla base ancor oggi, negli uffici centrali, dell'azione amministrativa; un atto di fiducia nelle amministrazioni locali, perché, evidentemente, occorre avere fiducia nelle amministrazioni locali per effettuare ad esse un largo trasferimento di attribuzioni in materie così numerose e così importanti quali sono quelle che l'articolo 1 del disegno di legge mette in evidenza.

Questo atto di coraggio e di fiducia è stato compiuto dal Governo. Mi auguro che il Parlamento dia ad esso il suo consenso. Mi auguro, soprattutto, che, quando questo provvedimento sarà divenuto norma di legge dello Stato, uguali atti di coraggio possano essere posti in essere nell'attuazione dei decreti che dovranno essere emessi in applicazione della delega. Mi auguro che, all'atto dell'applicazione, a quel senso di fiducia avuto nelle amministrazioni locali corrisponda, da parte delle amministrazioni stesse, un atteggiamento che dimostri che della fiducia in esse riposta le amministrazioni erano meritevoli.

La discussione che si è svolta ha messo già in evidenza i punti centrali del provvedimento, e non credo di dovere qui illustrare in complesso il disegno di legge, se non per rispondere alle osservazioni che acutamente sono state fatte da coloro che nella discussione sono intervenuti, se non per dichiarare che agli emendamenti, che l'onorevole Tozzi Condivi ha proposto e che l'onorevole Russo, a nome della Commissione, ha dichiarato di accettare, anche il Governo dà la sua piena adesione. Si tratta di emendamenti che tendono a riparare a certi inconvenienti di natura formale, a certe sviste che si erano verificate nella formulazione del testo legislativo. Quindi è ben logico che essi siano accolti, e dobbiamo ringraziare l'onorevole Tozzi Condivi che sulla strada di queste correzioni così opportunamente ci ha indirizzati.

I colleghi dell'opposizione hanno manifestato — ed era logico — la loro opposizione di principio al sistema delle deleghe.

Noi del Governo non possiamo evidentemente chiedere ad essi un atteggiamento in linea di principio diverso, perché è logico che da parte loro non vi sia quella fiducia che della delega è presupposto. Essi, ciò nonostante, voteranno la delega, pur affermando che questa non deve costituire un precedente. Il Go-

verno ne prende atto, e li ringrazia del voto favorevole che essi danno a questo provvedimento.

Mi preme però dire ai colleghi dell'opposizione che il procedimento della delega in una materia come questa era assolutamente indispensabile. Non si sarebbe potuto arrivare altrimenti in porto.

L'onorevole Russo ricordava poco fa le esperienze fatte in sede di Commissione della Camera dei deputati quando si trattò di discutere la legge sull'ordinamento regionale, e si vide quanto difficile impresa era quella di arrivare a concretamente definire quali materie dovessero essere trasferite dallo Stato alle regioni. Richiamo a mia volta un'altra esperienza personale, comune ai colleghi di quelle regioni per le quali, essendosi già costituita la regione ad ordinamento speciale, si è sulla strada del trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni. Quale infinita serie di questioni nasce in ogni singola materia, in ogni piccola sfera di attribuzioni che si tratta di togliere allo Stato e di portare alla competenza degli organi regionali, in applicazione dei relativi statuti speciali! Se tutte quelle questioni — lo sanno i colleghi del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della Sardegna e della Valle d'Aosta — dovessero essere portate davanti al Parlamento per essere da esso discusse, il Parlamento dovrebbe rinunciare a tutto il resto della sua attività, e questa, evidentemente, non è una concepibile prospettiva. Soltanto attraverso una forma di delega si può ragionevolmente pensare di superare, almeno in parte, questi ostacoli e di arrivare tempestivamente ad attuare ciò che effettivamente ci sta a cuore, cioè un reale trasferimento di funzioni dal centro alla periferia.

Dato che questo ho avuto occasione di dire qui, mi consentano i colleghi di dichiarare anche — e questo non so se farà molto piacere ai colleghi dell'opposizione, ma devo dirlo ugualmente — che se vorremo andare avanti sulla via della riforma dell'amministrazione, e se concretamente vorremo metterci sulla strada di dare una struttura nuova all'ordinamento amministrativo dello Stato italiano, a questo procedimento delle deleghe dovremo fare ricorso altre volte. Non sempre, perché, evidentemente, vi sono delle norme che devono essere portate al Parlamento, perché direttamente le esamini, nell'esercizio della sua sovranità. Ma non pensiamo, onorevoli colleghi, di riformare la nostra amministrazione discutendo provvedimento per provvedimento, materia per materia qui dentro, altri-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

menti alla riforma amministrativa dovremo rinunciare nel modo più assoluto.

È stato fatto presente dall'onorevole Turchi, e ripreso con precisazioni di carattere tecnico-giuridico dall'onorevole Luzzatto, il quesito della natura del trasferimento di funzioni che attraverso questo disegno di legge si vuole operare.

Rispondo a nome del Governo che questo disegno di legge vuole essere di precisa attuazione delle norme costituzionali. Di conseguenza, come esattamente si dice nel titolo, la delega è data « al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo »; attribuzione di funzioni, dunque, non delega. Sia questo estremamente chiaro. Ho già dichiarato di aderire in pieno agli emendamenti al riguardo dell'onorevole Tozzi Condivi, che tolgono la parola « delega » in quelle due parti di articolo in cui essa era, per errore, rimasta inserita.

Vorrei sottolineare però a questo riguardo che non mi sento di condividere in pieno la tesi sostenuta dall'onorevole Luzzatto per farne la premessa alla sua impostazione relativa all'articolo 4.

È esatissimo: dobbiamo distinguere nelle attribuzioni degli enti locali le funzioni proprie, le funzioni attribuite, le funzioni delegate. Qui non siamo nel campo delle funzioni proprie, non siamo nel campo delle funzioni delegate; sono funzioni statali, che lo Stato attribuisce alle province, ai comuni e agli altri enti locali. Lo Stato ne attribuisce l'esercizio.

Però, che da questo si debba arrivare a dire, come ha sostenuto l'onorevole Luzzatto, che si tratti di una distinzione del tutto scolastica, e che alla distinzione fra funzioni proprie e funzioni attribuite non possa corrispondere una diversità di regimi giuridici, questa è una tesi sulla quale non mi sento di essere d'accordo con lui.

È perfettamente esatto che in questo campo è in primo piano (e non può non essere in primo piano) l'autonomia dei comuni, delle province e degli altri enti locali: autonomia condizionata a quei normali controlli che sono previsti dalla legge comunale e provinciale, oggi nella forma attuale, domani in quella che sarà, di attuazione della nuova Costituzione, per far sì che questa autonomia non esca dai suoi doverosi confini. È altrettanto vero, però, che attribuire queste funzioni ai comuni, alle province, agli altri enti

locali, non significa in modo alcuno che lo Stato si debba disinteressare del buon adempimento di queste funzioni. Di qui la necessità di quelle direttive di cui si parla nell'articolo 4, secondo comma, del disegno di legge: direttive che non possono non essere, nel modo più assoluto, indirizzate al caso singolo, ordini con riferimento al caso del signor Tizio o del signor Caio, o alla provincia o al comune determinato. Devono essere (ha fatto bene la Commissione a precisarlo, e in Commissione io ho aderito) direttive di carattere generale, che possono essere fissate già nei singoli decreti legislativi di attuazione, ma devono poter essere fissate anche successivamente, perché non è possibile pensare che, con questa attribuzione di competenza, lo Stato si spogli della possibilità di dire: voglio che su quel determinato problema, in quella determinata materia, vi sia una direttiva unitaria che valga per tutto il territorio della Repubblica.

È questo, ed è soltanto questo, che attraverso quelle direttive di carattere generale si persegue. Non entriamo per nulla, onorevole Turchi e onorevole Luzzatto, in quella che sembra essere la sfera che voi temete, l'ordine della subordinazione, del rapporto gerarchico, che leghi lo Stato ai comuni e alle province. Noi non facciamo in modo che il sindaco, o il presidente dell'amministrazione provinciale, quali ufficiali del Governo, abbiano nuove funzioni da esercitare agli ordini del prefetto e secondo le sue direttive. Nulla di tutto questo. Non vi è una potestà gerarchica; vi è, però, la possibilità che la norma che effettua le attribuzioni di competenza stabilisca essa stessa le direttive di carattere generale; e poiché tali direttive di carattere generale eventualmente possono non esaurirsi nel momento in cui la norma interviene, si vuole che la norma stessa possa stabilire le forme — non circolari ministeriali, ma decreti ministeriali, o interministeriali, o del Presidente della Repubblica — attraverso le quali nuove direttive possano essere date e divenire obbligatorie per le province, i comuni e gli altri enti locali. Così questi alla loro osservanza saranno tenuti, e la violazione eventuale di tali direttive da parte delle province, dei comuni e degli altri enti locali rappresenterà quel vizio di legittimità dei loro provvedimenti che consentirà agli organi tutori di intervenire, tutte le volte che queste violazioni abbiano a verificarsi.

Ha detto molto bene poco fa l'onorevole Russo, e mi pare anche l'onorevole Tozzi Condivi: siamo in una fase di trasferimento,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

siamo in una fase, sotto un certo punto di vista, anche sperimentale. In questa fase sperimentale lo Stato non può abdicare interamente ai suoi diritti. Esso fa questo atto di coraggio, ma lo fa, al tempo stesso, con giudizio, nel senso che vuole prevedere la possibilità che in determinati limiti e materie delle direttive abbiano ad essere date.

Poco fa l'onorevole Turchi e l'onorevole Luzzatto ricordavano l'articolo 5 della Costituzione, che l'onorevole Luzzatto ha commentato in modo particolare, con finezza da esegeta. Anche io voglio riferirmi a questi effetti all'articolo 5, a quella sua parte finale dove si dice che la Repubblica adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Si tratta di adeguare dei principi e dei metodi. Se si vuole rinnovare, non si può prendere tal quale tutto l'ordinamento precedente. Se si fa questo atto di coraggio di grande trasferimento di funzioni, in questo si deve inserire anche un qualcosa che cauti le esigenze dello Stato, e dia tranquillità che questo trasferimento si effettui senza pericoli per l'efficienza dell'azione dello Stato medesimo. È per questo che, quando discuteremo l'articolo 4, il Governo insisterà per il mantenimento del testo votato dalla Commissione e quindi di quella possibilità di direttive che ritiene essenziale al sistema che viene, per effetto della legge, ad instaurarsi.

Quanto alle altre due raccomandazioni dell'onorevole Luzzatto, in relazione sempre all'articolo 4, dichiaro di accettarle senza alcuna difficoltà: sia quella che si riferisce agli organi dello Stato cui spetta la vigilanza per accertare l'adempimento, che è logico debbano essere nella stragrande maggioranza dei casi gli stessi organi cui normalmente spetta la vigilanza e il controllo sugli organi di cui si tratta; sia quella che si riferisce all'aspetto finanziario del provvedimento, ovvio essendo che, come bene ha ricordato l'onorevole Tozzi Condivi, questa materia della finanza locale è di estrema importanza perché si possa arrivare ad un buon esercizio, da parte degli enti, delle rispettive funzioni.

Posso ripetere quanto già ho avuto occasione di dichiarare in Commissione, cioè che il ministro delle finanze, nei ripetuti contatti avuti con lui nella elaborazione di questo disegno di legge, ha manifestato più volte il suo deciso orientamento, nel senso di dire che ad ogni funzione trasferita dallo Stato agli enti locali, per effetto di questa legge, debba corrispondere una proporzionale entrata dell'ente locale con cui questo abbia a far fronte

a quelle esigenze. Il ministro delle finanze, logicamente, tutelando gli interessi dello Stato, non gradirebbe certo un sistema nel quale si dicesse che la funzione è trasferita all'ente locale, ma poi paga direttamente lo Stato i conti che l'ente locale gli invia. La responsabilità è dell'ente locale; lo Stato dà i mezzi all'ente locale; a questo spetta di fare in modo che le spese siano contenute nei limiti assegnati, perché con quei limiti e con quei fondi la funzione abbia ad essere soddisfatta; altrimenti ne deriverebbero per il bilancio dello Stato conseguenze estremamente spiacevoli.

L'onorevole Russo ha sottolineato l'importanza dell'articolo 6. Io pure desidero, a nome del Governo, dichiarare che sarà una parte forse delle più delicate, ma al tempo stesso più interessanti, quella dei decreti che saranno emanati sulla base di questa legge per trasferire agli enti locali funzioni non statali, funzioni oggi esercitate da enti pubblici di interesse nazionale, di portata nazionale. L'accentramento resta accentrato anche se al centro, ad agire, anziché un ministro, è il presidente di un istituto di portata nazionale. Mi auguro che anche in questo settore le norme di attuazione possano apportare un effettivo decentramento.

Non credo di dover aggiungere nulla circa il decentramento gerarchico, di cui all'articolo 8, che è effettivamente il più importante. Forse, fra tutti, è quello per la cui realizzazione si incontreranno ostacoli minori, perché il decentramento gerarchico suscita evidentemente minori diffidenze negli stessi uffici burocratici, continuando a permanere il rapporto di gerarchia che lega l'inferiore al superiore. Devo dire, però, che non ritengo che il decentramento gerarchico da solo sia sufficiente a risolvere le difficoltà, perché esso postula sempre quel tale ordinamento di competenze e quel vincolo di subordinazione per effetto dei quali molte volte vanamente si spera di vedere validamente risolta una pratica, in quanto il funzionario periferico, cui la funzione è attribuita, preferisce chiedere ed attendere istruzioni dagli organi centrali, anziché assumersi la responsabilità di decidere immediatamente ciò che pure sarebbe materia di sua competenza.

L'onorevole Luzzatto ha fatto la questione del termine della delega. La cosa è chiara; si tratta di applicare l'articolo 76 della Costituzione, e il termine previsto ha carattere perentorio. Si riuscirà a fare il decentramento in un anno? Il Governo farà tutto il possibile affinché questo si verifichi; ma se si riuscirà

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

a decentrare soltanto un determinato numero di materie, e si vedrà esistere la possibilità di continuare nello stesso lavoro, il Governo potrà utilmente presentare un disegno di legge di proroga, e il Parlamento, se vedrà che nel primo anno qualche cosa di buono sia stato fatto, penso non avrà difficoltà a dare la sua approvazione.

Concludo il mio intervento rinnovando il mio ringraziamento alla Commissione e all'Assemblea per la benevola accoglienza che hanno voluto dare a questo disegno di legge, avente per me un'importanza particolare, in quanto rappresenta sostanzialmente la prima fase della riforma della pubblica amministrazione. È mia intima convinzione che un profondo decentramento sia la chiave di volta di quella riforma dell'amministrazione il cui terribile compito è stato messo sulle mie povere spalle. Non giudicherò sprecate le mie fatiche, sarò pago dei risultati ottenuti, dimenticherò le tante delusioni e i tanti motivi di tristezza di cui sono abbondantemente infiorate, ogni giorno, le mie lotte per la riforma, se potrò domani vedere giunta in porto e realizzata questa legge, attraverso la quale con un effettivo decentramento sia posto riparo a una delle piaghe più sanguinanti che affliggono oggi la nostra amministrazione. Se ci si giungerà sarà un risultato di grande utilità che avremo conseguito per i nostri cittadini; sarà indubbiamente una benemeranza, e non delle minori, che il Parlamento e il Governo avranno acquistato di fronte al paese. *(Vivi applausi al centro e a destra).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il testo della Commissione comprende gli emendamenti Tozzi Condivi, fatti propri dalla Commissione stessa; e ne sarà data lettura in questa forma (degli emendamenti Tozzi Condivi ho già dato lettura).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il Governo è autorizzato a trasferire alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanità; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; isti-

tuzioni culturali provinciali e comunali; antichità, belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva composta di:

- a) sei deputati e sei senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;
- b) due membri designati dalla Presidenza del Consiglio;
- c) un membro designato dal Ministero dell'interno;
- d) un membro designato dal Ministero del tesoro;
- e) un membro designato dal Ministero delle finanze;
- f) un membro designato dal Presidente del Consiglio di Stato;
- g) un membro designato dal Presidente della Corte dei conti;
- h) due membri designati dall'Associazione dei comuni;
- i) due membri designati dall'Unione delle province;
- l) un membro designato dall'Associazione Nazionale Enti Assistenziali.
- m) un membro designato dall'Unione delle Camere di commercio.

Alla Commissione è aggregato di volta in volta un membro designato dal Ministero nella cui competenza rientra la materia sottoposta all'esame della Commissione.

La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non più di tre funzionari di grado non superiore al VI ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La Commissione prevista dall'articolo precedente esprimerà il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri interessati, ai fini indicati nell'articolo 1.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Le norme delegate dovranno tendere a concentrare agli enti indicati nell'articolo 1 funzioni statali di interesse esclusivamente locale delle quali non si ritenga essenziale l'esplicazione da parte di organi dell'Amministrazione diretta dello Stato, e per le quali la attribuzione ad organi degli enti locali permetta una più appropriata valutazione degli interessi pubblici ed un più sollecito loro soddisfacimento, consentendo l'eliminazione di non necessarie formalità di procedure ed agevolando i contatti tra l'Amministrazione ed i privati interessati.

Nelle norme delegate potranno essere fissate direttive di carattere generale per l'esercizio, da parte degli enti di cui all'articolo 1, delle funzioni loro attribuite colle norme stesse. Le norme delegate potranno altresì consentire che ulteriori direttive obbligatorie di carattere generale per gli enti medesimi abbiano ad essere impartite, con determinate modalità, da parte del Governo della Repubblica.

Nelle norme medesime dovranno essere determinati gli organi dello Stato cui spetta la vigilanza per accertare l'adempimento, da parte degli enti di cui all'articolo 1, delle attribuzioni loro deferite. Nessuna innovazione può essere apportata per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti locali e sugli enti a carattere nazionale, interregionali o interprovinciali.

Qualora il trasferimento delle funzioni implichi un onere finanziario per gli enti, cui esse sono trasferite, le norme delegate indicheranno, senza ulteriori aggravii per i loro bilanci, i mezzi per fare fronte alle spese relative, e, ove occorra, le modalità di esercizio, da parte delle Ragionerie istituite presso i Ministeri, delle funzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore ».

LUZZATTO. Chiedo che questo articolo sia votato per divisione, e cioè che si voti prima il primo comma e il primo periodo del secondo comma, sino alle parole « norme stesse ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma e il secondo comma fino alle parole « norme stesse ».

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte del secondo comma.

(È approvata).

Pongo in votazione i due commi restanti.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Le norme delegate da emanarsi a' sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emetterà, nei limiti della sua competenza, per la disciplina delle deleghe previste dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Con le medesime modalità stabilite dalla presente legge potrà essere disposto il decentramento agli enti di cui all'articolo 1 dell'esercizio di funzioni proprie di enti pubblici di carattere nazionale.

Le relative proposte saranno sottoposte alla Commissione consultiva, istituita con l'articolo 2, dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri che esercitano la vigilanza o il controllo sugli enti medesimi e gli organi deliberanti degli stessi.

Il Governo apporgerà agli statuti degli enti suddetti le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto disposto con le norme da emanarsi in base al presente articolo.

Colle norme delegate saranno stabilite le modalità per l'assunzione, a carico degli enti di carattere nazionale di cui al primo comma, delle spese relative all'esercizio delle funzioni trasferite ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Amministrazioni provinciali e comunali e degli altri enti locali continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Nei singoli decreti previsti nell'articolo 3, potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale degli enti, con prefissione degli organi cui spetta la competenza a provvedervi.

Allo stesso modo potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale delle Amministrazioni dello Stato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Con le modalità stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno, potrà essere altresì disposto il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione, di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, conferendosi carattere definitivo a provvedimenti emessi dagli organi

periferici e sostituendosi il parere e i controlli di organi locali ai pareri e ai controlli da parte di organi centrali previsti dalle leggi in vigore.

Il decentramento dovrà disporsi in modo da conferire all'Amministrazione una struttura organica e da attuare al tempo stesso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deliberativi agli organi periferici.

Resta esclusa ogni possibilità di aumento del numero complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione.

Si applica anche per l'attuazione di questo decentramento quanto è stabilito nell'articolo 3 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI